



COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 9 del 23/03/2022

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2022

L'anno **2022**, addì **ventitre** del mese di **Marzo** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze del palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** in seguito a convocazione disposta dal sindaco con avvisi spediti nei termini di legge:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
1	CHIARI CARLO	Presidente	P
2	BONARDI GIUSEPPE	Consigliere	P
3	GOFFI MICHELA	Consigliere	P
4	GARZA MARCO	Consigliere	P
5	BENAGLIO PAOLA	Consigliere	P
6	AMBROSINI VALENTINA	Consigliere	P
7	BELOTTI STEFANO	Consigliere	P
8	BOGLIONI FRANCESCA	Consigliere	P
9	PIANTONI ANDREA	Consigliere	P
10	FAUSTINI MOIRA	Consigliere	A
11	PEZZOTTI VALTER	Consigliere	A
12	VERZELETTI DANILO DAVIDE	Consigliere	A
13	GOFFI GIANMARIO	Consigliere	A

Presenti: 9 Assenti: 4

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Siciliano Dr. Domenico** il quale partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio, **Carlo Chiari**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2022

Come richiesto dal Vice Sindaco Marco Garza di potere esaminare con un'unica esposizione gli argomenti dal n. 4 al n. 9 dell'ordine del giorno del Consiglio lo stesso prosegue illustrando l'argomento posto al n.7 dell'ordine del giorno:" Conferma aliquote IMU – Anno 2022 "e dice: abbiamo mantenuto inalterate le aliquote IMU e siamo andati a recepire alcune modifiche legislative, principalmente sono attinenti all'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa di costruzione alla vendita che sono oggi esenti per norma di legge, per il resto sono rimaste immutante le aliquote.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO CHE:

- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- ai sensi del comma 741 del D. Lgs. 160/2019, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742 del D. Lgs. 160/2019, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTI:

1. il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
2. il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
3. il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;
4. il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
5. il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
6. il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
7. il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;
8. per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
9. il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

VERIFICATO che anche per l'anno 2021 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

CONSIDERATO il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

RICHIAMATA la Risoluzione 1/DF/2020 del 18/02/2020 relativa ai "Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 756, 757 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)" nella quale si chiarisce che "... atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante." ed inoltre che "È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.";

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

RILEVATO che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

DATO ATTO che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

tipologia immobili	aliquota			note
	base	massima	minima	
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,50%	0,60%	0,00%	con detrazione di 200,00 euro
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,10%	0,00%	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,10%	0,25%	0,00%	esenti dal 2022
terreni agricoli	0,76%	1,06%	0,00%	
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86%	1,06%	0,76%	la quota fissa dello 0,76% è riservata allo Stato
altri immobili	0,86%	1,06%	0,00%	

ATTESO che l’articolazione delle aliquote per l’anno 2021 sarà la seguente:

IMU	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, unitamente alle relative pertinenze	0,60%
Immobili classificati nel gruppo catastale D10 e altri fabbricati rurali	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00%
Terreni agricoli	0,93%
Immobili classificati nel gruppo catastale D, diversi dai D10	0,98%
Aliquota ordinaria (aree edificabili, altri immobili)	0,98%

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

RICHIAMATO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, con cui è stato differito al 31.05.2022 il termine per l'approvazione del Bilancio riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000.

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

Con voti favorevoli n. 9 (NVOE); contrari: 0 (ZERO); astenuti 0 (ZERO), espressi in forma palese per alzata di mano dai 9 (NOVE) Amministratori presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare per l'anno 2022, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, già applicate nell'anno 2021;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022,
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

IMU	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, unitamente	0,60%

COPIA CARTACEA VERIFICATA E DIGITALE Verboale di Consiglio N° 9 del 23/03/2022

e stampato il giorno 16/05/2022 da Tonelli Chiara.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

alle relative pertinenze	
Immobili classificati nel gruppo catastale D10 e altri fabbricati rurali	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00%
Terreni agricoli	0,93%
Immobili classificati nel gruppo catastale D, diversi dai D10	0,98%
Aliquota ordinaria (aree edificabili, altri immobili)	0,98%

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente

Con voti favorevoli n. 9 (NVOE); contrari: 0 (ZERO); astenuti 0 (ZERO), espressi in forma palese per alzata di mano dai 9 (NOVE) Amministratori presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'rt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : **CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2022**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 09/03/2022

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Plebani Rag. Simonetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 09/03/2022

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Plebani Rag. Simonetta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
F.to Carlo Chiari

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano Dr. Domenico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 13/05/2022, all'Albo Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano dr. Domenico

ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano dr. Domenico

Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009.
Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Cologne, 13/05/2022

Il Segretario Comunale
Siciliano Dr. Domenico